

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA

RICORSO

Nell'interesse della sig.ra **Elda Granata**, nata a Napoli il 7 aprile 2006, c.f. GRNLD06D47F839B e residente a Torre del Greco (NA), corso Vittorio Emanuele n. 21, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; PEC francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; PEC simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; PEC florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da PEC da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria ai seguenti indirizzi di PEC: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it;

CONTRO

- **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- **Consorzio Universitario CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Bari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi della Basilicata – Potenza**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Bologna – Alma Mater Studiorum**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Brescia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Cagliari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Catania**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Cattolica del Sacro Cuore**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Chieti “G. D’Annunzio”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;

- **Università della Calabria**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Europea di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Ferrara**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Firenze**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Foggia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Genova**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi dell'Insubria – Varese**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi dell'Aquila**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi Link Campus University**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università LUM “Giuseppe Degennaro”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Milano**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Milano-Bicocca**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi del Molise**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Napoli “Federico II”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Padova**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Palermo**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Parma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Napoli “Parthenope”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Pavia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Perugia**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università del Piemonte Orientale**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Pisa**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Politecnica delle Marche**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Sapienza Università di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro*

tempore;

- **Università del Salento**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Salerno**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Sassari**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Siena**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Torino**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Trento**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Trieste**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Udine**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Kore di Enna (UKE)**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **UniCamillus – Saint Camillus International University of Health Sciences**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Vita-Salute San Raffaele (UniSR)**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università Campus Bio-Medico di Roma**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*;
- **Università degli Studi di Verona**, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*.

E NEI CONFRONTI

- della sig.ra **De Simone Giada Rachele**, residente in via Cutinelli, n. 161 – Baronissi (SA) collocata utilmente in graduatoria nella posizione n. 16055;
- dei soggetti, potenziali controinteressati, che verranno individuati all'esito dell'accesso agli atti inoltrata alle Amministrazioni resistenti al fine di ottenere ai fini della notifica le generalità (luogo e data di nascita, indirizzo di residenza) non presenti nella graduatoria nominativa pubblicata definitivamente in data 28 gennaio 2026;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI,

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta (Medicina Vanvitelli – sede di Napoli);
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale

University, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta (Medicina Vanvitelli – sede di Napoli);

- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell'area riservata agli studenti del portale University, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella propria prima scelta (Medicina Vanvitelli – sede di Napoli);

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la *“disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”*, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- dell'Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la *par condicio* e il principio dell'anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei *metal detector* al loro ingresso);

- del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la *“Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”* nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la *“definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE”* e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

- dell'Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 di cui è causa;

- della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati;

- degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026;

- degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico

2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell'odierna parte ricorrente;

- dei verbali di correzione redatti dal CINECA;
- dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell'interesse di parte ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

E PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.

DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Campania - Luigi Vanvitelli) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

PREMESSA

Il presente giudizio ha ad oggetto la nuova modalità di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, disciplinata dal D.M. n. 418/2025, fondata sulla libera iscrizione al primo semestre (cd. "semestre filtro") e sull'ammissione al secondo semestre subordinata al conseguimento di tutti i CFU previsti e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale di merito.

La riforma trae origine dalla legge delega 14 marzo 2025, n. 26, con cui il Parlamento ha demandato al Governo la revisione delle modalità di accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria, in attuazione degli artt. 32 e 34 Cost. Tra i principi direttivi figurano: la libera iscrizione al primo semestre; l'individuazione di discipline qualificanti comuni con programmi uniformi e coordinati; la previsione di standard valutativi omogenei su base nazionale; la subordinazione dell'accesso al secondo semestre al conseguimento di tutti i CFU e alla formazione di una graduatoria unica nazionale.

In attuazione della delega è stato adottato il d.lgs. n. 71/2025 e, successivamente, il D.M. n. 418/2025, che ha disciplinato nel dettaglio il funzionamento del semestre filtro. Quest'ultimo prevede l'insegnamento delle materie di chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia, sulla base di syllabus nazionali predisposti da Commissioni nominate dal MUR, e lo svolgimento, al termine del semestre, di tre prove da sostenersi nella medesima giornata, ciascuna composta da 31 quesiti da risolvere in 45 minuti. L'ammissione al secondo semestre è subordinata al conseguimento di tutti i CFU e alla posizione utile nella graduatoria nazionale.

La procedura così delineata integra una tipica ipotesi di corso-concorso: a una fase formativa iniziale segue una fase valutativa comparativa finalizzata all'accesso a un numero programmato di posti mediante

graduatoria nazionale.

È dirimente chiarire che il semestre filtro non costituisce immatricolazione al corso di laurea. Il d.lgs. n. 71/2025 distingue espressamente tra “iscrizione” al semestre filtro e “immatricolazione” al secondo semestre, subordinata al superamento della selezione e alla collocazione in graduatoria.

La stessa struttura normativa della riforma conferma tale impostazione:

- l’accesso al secondo semestre è subordinato a una graduatoria nazionale;
- i criteri di valutazione sono uniformi su base centrale;
- le prove sono standardizzate e calendarizzate a livello ministeriale;
- l’assegnazione delle sedi avviene secondo ordine di merito.

Il primo semestre rappresenta dunque una fase procedimentale strumentale alla selezione, non un ordinario segmento di carriera universitaria.

Ne consegue che alla procedura in esame si applicano i principi propri delle selezioni pubbliche: par condicio, trasparenza, garanzia di anonimato, uniformità delle condizioni di svolgimento, autovincolo e immodificabilità delle regole.

Sennonché, la concreta attuazione del sistema ha evidenziato gravi criticità. Gli esiti delle prove del 20 novembre e del 10 dicembre 2025 hanno fatto registrare un numero di candidati idonei ampiamente inferiore ai posti disponibili, dimostrando l’inadeguatezza dell’impianto selettivo rispetto agli obiettivi dichiarati.

La stessa Amministrazione, con D.M. n. 1115 del 23 dicembre 2025, è intervenuta a selezione sostanzialmente conclusa, ammettendo al secondo semestre anche candidati che non avevano conseguito la sufficienza in tutte e tre le materie, al dichiarato fine di assicurare la copertura dei posti disponibili. Tale intervento ha inciso retroattivamente sulle regole della procedura, alterandone l’assetto originario e confermandone *ex post* l’inidoneità.

Con il presente ricorso si intendono, pertanto, censurare:

- (i) l’illegittimità del D.M. 1115 del 23 dicembre 2025 per violazione della legge delega del 14 marzo 2025, n. 26, e del d.lgs. del 15 maggio 2025, n. 71, nonché per violazione dei fondamentali principi in tema di selezioni pubbliche, tra cui, in particolare e tra l’altro, quello di immodificabilità del bando di concorso e dell’autovincolo;
- (ii) l’illegittima mancata assegnazione di tutti i posti messi a bando;
- (iii) illegittima mancata valutazione ai fini dell’inserimento in graduatoria di tutti i voti ottenuti da parte ricorrente nelle tre prove sostenute.
- (iv) l’illegittimità esclusione dall’ambito di applicazione della riforma in contestazione delle Università private e dei corsi erogati in lingua inglese (IMAT).

Tali questioni, a cui saranno naturalmente dedicati specifici motivi di ricorso, ledono fortemente la

posizione di parte ricorrente.

Essa, infatti, ha preso parte ad entrambe le sessioni di esame e, dopo aver affrontato prove molto impegnative in un tempo assai ridotto, ha conseguito la sufficienza nella materia di chimica.

Su tale esito ha, tuttavia, inciso in modo determinante la circostanza che parte ricorrente, facendo affidamento sulle disposizioni della *lex specialis* e sulla conseguente necessità di conseguire tre sufficienze ai fini dell'ammissione al secondo semestre, ha orientato la propria preparazione e la propria performance verso il gravoso obiettivo di ottenere la sufficienza contemporaneamente in tutte e tre le prove.

Viceversa, qualora fosse stata informata sin dall'inizio che l'inserimento in graduatoria (e, dunque, la possibilità di immatricolazione) sarebbe stato assicurato anche a chi avesse conseguito la sufficienza in meno di tre materie, la parte ricorrente avrebbe orientato diversamente la propria preparazione, concentrandosi su al più due insegnamenti, con esiti certamente diversi.

FATTO

1. - Come anticipato, con il D.M. n. 418/2025, il MUR ha dettato le modalità di funzionamento del semestre filtro, ossia della nuova modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026.

Con il successivo D.M. n. 600/2025, è stato determinato il numero di posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea di cui si discute.

In particolare, **sono stati messi a bando per l'accesso al corso di laurea in Medicina e chirurgia per gli studenti UE n. 20.864 posti, di cui circa 16 mila posti per le Università pubbliche e i restanti oltre 4 mila per le Università private (cfr. D.M. n. 600/2025).**

2. - Parte ricorrente, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M. 418 cit., si è iscritta al semestre filtro del corso di laurea in medicina e chirurgia presso l'Ateneo della Campania - Luigi Vanvitelli.

3. - Per effetto dell'iscrizione al semestre filtro, parte ricorrente ha preso parte alle relative attività formative, le quali, in virtù di quanto previsto dall'art. 4 del D.M. 418 cit., hanno avuto ad oggetto gli insegnamenti di Chimica e propedeutica biochimica, Fisica e Biologia.

4. - Terminate le attività didattiche, parte ricorrente ha preso parte al **primo appello** delle prove d'esame afferenti ai tre insegnamenti impartiti, tenutosi il 20 novembre scorso, **affrontando ben tre esami nel medesimo giorno, in un tempo assai ridotto.** In particolare il questionario, per ciascuna prova di esame, era composto da 31 domande (di cui 15 a risposta multipla e 16 a risposta con modalità a completamento) e da ultimare in un tempo pari a 45 minuti.

5. - Senonché, lo svolgimento di dette prove si è rivelato inficiato da macroscopiche e insanabili irregolarità. In primo luogo, la formazione impartita dagli Atenei si è dimostrata parziale, lacunosa e disomogenea sul territorio nazionale, non coprendo la totalità degli argomenti previsti dai vastissimi programmi ministeriali (c.d. syllabus), sui quali vertevano però i quesiti d'esame. In secondo luogo, e con

ancor più grave pregiudizio per la *par condicio* tra i candidati, l'Amministrazione ha omesso di predisporre qualsivoglia misura di sicurezza idonea a prevenire l'utilizzo di dispositivi elettronici (quali smartphone o smartwatch), quali la schermatura delle aule o l'impiego di metal detector. Tale omissione ha consentito l'illecita diffusione dei quesiti in tempo reale, alterando irrimediabilmente la regolarità della competizione, come peraltro tempestivamente segnalato dalla scrivente difesa con formale diffida rimasta priva di riscontro.

6. – Il successivo 3 dicembre 2025 sono stati pubblicati nell'area riservata del portale University gli esiti del suddetto primo appello del semestre filtro e dall'esame degli stessi l'odierna parte ricorrente ha constatato di non avere ottenuto alcuna sufficienza.

6. – A fronte di tale risultato, parte ricorrente ha preso parte al secondo appello previsto per il 10 dicembre 2025 e all'esito di questa prova ha ottenuto i seguenti punteggi:

- Chimica 20.4

- Biologia 14.9

- Fisica 15.1

7. – Successivamente, l'Amministrazione, resasi conto che a fronte di 55 mila candidati poco più di 7 mila avevano ottenuto i requisiti previsti dalla Legge (D.lgs. 71/2025) e dalla Lex specialis (D.M. 418/2025) per essere inseriti in graduatoria, con D.M. n. 1115 del 23 dicembre 2025, è intervenuta a selezione sostanzialmente conclusa, cambiando le regole del gioco. Tale intervento, come vedremo più avanti, ha inciso retroattivamente sulle regole della procedura, alterandone l'assetto originario e confermando ex post l'inidoneità dell'intero sistema di selezione.

8. – Lo scorso **8 gennaio 2026** è stata pubblicata la **prima graduatoria nazionale di merito**; in tale graduatoria parte ricorrente è stata inserita in posizione n.17563, ma in primo momento è rimasta in attesa di ulteriori scorrimenti.

VII	17563	GRANATA	ELDA	120,40	In attesa, ai sensi dell'allegato 1, punto 7 del DM1115-2025
-----	-------	---------	------	--------	--

Successivamente, l'Amministrazione ha previsto **un unico scorrimento** della graduatoria e, in data **28 gennaio 2026**, ha pubblicato la **graduatoria definitiva**, dichiarandone di fatto la chiusura, **nonostante la persistente disponibilità di circa 200 posti**, rimasti vacanti per rinunce o mancate immatricolazioni, come si illustrerà più diffusamente nel prosieguo.

In virtù delle modifiche introdotte dal D.M. n. 1115/2025, parte ricorrente in tale graduatoria, avendo ottenuto una sufficienza in Chimica (20,4) è stata assegnata alla sede di Tor Vergata - Tirana e non all'Ateneo della Campania - Luigi Vanvitelli, corrispondente alla sua prima scelta:

VII	16767	GRANATA	ELDA	120,40	Medicina Roma "Tor Vergata" - Tirana
-----	-------	---------	------	--------	--------------------------------------

9. – Premesso tutto quanto precede, la mancata ammissione di parte ricorrente al corso di laurea ambito

nella sua prima scelta e gli ulteriori provvedimenti impugnati sono palesemente illegittimi e se ne chiede, pertanto, l'annullamento alla luce dei seguenti motivi di

DIRITTO

1. – Violazione e falsa applicazione della legge 14 marzo 2025, n. 26; violazione e falsa applicazione del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71; violazione dell'art. 76 Cost.; violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.; Violazione dell'art 4 Preleggi; violazione dei principi di trasparenza, affidamento e buon andamento dell'azione amministrativa; eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà e mutamento ex post delle regole della procedura selettiva. Illegittimità del D.M. MUR n. 1115/2025.

1.1. – La disciplina del semestre filtro per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia è contenuta in un assetto normativo puntualmente definito dal legislatore, nel quale il potere regolamentare del Ministero risulta strettamente vincolato.

Proprio, la Legge n. 26/2025, nel conferire la delega al Governo, vincola espressamente il legislatore delegato alla definizione di modalità di accesso uniformi, trasparenti e fondate su **criteri di merito predeterminati**.

Nello specifico, l'art. 2, comma 2, lett. d), della suddetta legge delega fissa un criterio direttivo vincolante, ossia quello di *“prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale”*.

In attuazione della delega è stato adottato il D.lgs. n. 71/2025, il cui art. 6, comma 1, analogamente a quanto previsto dalla legge delega, dispone testualmente che *“l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1 è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale, redatta dal Ministero sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro”*.

Le norme in esame individuano, dunque, in modo diretto e tassativo, i presupposti per l'accesso al secondo semestre, ancorandoli esclusivamente:

- al superamento di tutti i Crediti Formativi Universitari degli esami del semestre filtro (che notoriamente si conseguono con un punteggio superiore al 18);
- alla conseguente collocazione nella graduatoria nazionale di merito.

Analoghe previsioni si rinvencono, poi, nel D.M. n. 418/2025 ove, in ossequio a quanto previsto dalla legge, all'art. 7 è previsto che *“solo gli studenti che hanno ottenuto in ciascun esame un punteggio non inferiore a diciotto su trenta (18/30) accedono alla graduatoria di merito ai fini della prosecuzione degli studi nel corso di cui all'articolo 1, comma 1”*.

Senonché, a seguito dell'integrale correzione da parte delle commissioni degli elaborati anche della seconda prova, un attimo prima che venissero pubblicati i risultati, il Ministero intimato, accortosi che su oltre 17 mila posti da assegnare solo 7 mila candidati avevano i requisiti per collocarsi validamente in graduatoria, nel tentativo di far fronte a tale disastrosa situazione e al dichiarato fine di *“assicurare la copertura di tutti i posti disponibili”*, ha adottato un decreto correttivo dei D.M. 418/2025 e 454/2025.

È proprio in questo contesto che si colloca l'emanazione del D.M. MUR n. 1115/2025, il quale pur intervenendo a prove già concluse e a correzioni già ultimate, **ha inciso in modo sostanziale sui meccanismi di accesso alla graduatoria e di immatricolazione dei candidati, cambiando di fatto le regole del gioco a partita già conclusa**.

Ed infatti, prima di tutto, l'impugnato decreto ha previsto che potessero essere inseriti validamente in graduatoria anche quegli studenti che non avevano “conseguito tutti i CFU previsti”, non avendo ottenuto la sufficienza in tutte e tre le materie di esame (chimica, fisica, biologia).

Così come si evince dall'art. 1 del suddetto D.M. 1115, infatti, la graduatoria di merito della selezione per cui è causa è stata suddivisa in nove sezioni: **(i)** le prime quattro sezioni ricomprendono gli studenti che hanno conseguito tre voti pari o superiori a 18/30, differenziandosi esclusivamente in base al numero di voti rifiutati al primo appello; **(ii)** le sezioni 5 e 6 riguardano gli studenti che hanno conseguito solo due voti pari o superiori a 18/30; **(iii)** le sezioni 7 – 9 riguardano, invece, gli studenti che hanno conseguito una sola sufficienza.

Inoltre, sempre in relazione agli studenti con una o più insufficienze, i successivi artt. 2 e 3 del D.M. in esame hanno previsto che essi (se collocati in posizione utile in graduatoria) sono iscritti nelle sedi di assegnazione e si immatricolano nelle stesse a condizione del conseguimento dei CFU non ottenuti all'esito dei due appelli di esame, in tempo utile per l'immatricolazione al secondo semestre, attraverso “corsi di recupero” ed esami “OFA” (obblighi formativi aggiuntivi) di cui al D.M. 270/2004.

Per effetto tali previsioni, pertanto, si è dato illegittimamente consentito l'accesso alla graduatoria a diverse categorie di candidati privi delle tre sufficienze negli esami del semestre filtro, i quali, secondo quanto stabilito dalla normativa primaria e dai D.M. 418/25 e 454/25, non avrebbero potuto accedervi.

La violazione di legge da parte del D.M. n. 1115 qui in contestazione non potrebbe essere più evidente di così.

Il decreto ministeriale in contestazione, infatti, non si è limitato a disciplinare modalità tecniche di scorrimento della graduatoria o di assegnazione dei posti, ma ha **introdotto regole che non erano conoscibili né prevedibili al momento dell'iscrizione e dello svolgimento degli esami, modificando radicalmente le regole di concorso cristallizzate nel bando di cui al D.M. 418/2025 e stravolgendo di fatto i requisiti previsti dal Legislatore per l'inserimento in graduatoria**, il quale non ha mai inteso concedere agli studenti con una o più insufficienze la possibilità di essere ammessi nella graduatoria di

merito né, tantomeno, ha previsto (neanche astrattamente) la possibilità di un recupero postumo dei crediti non ottenuti durante le prove del semestre filtro.

Il cambio delle regole, a selezione conclusa, **ha naturalmente inciso sul legittimo affidamento e sulla prestazione concorsuale di parte ricorrente, penalizzandola fortemente.**

Parte ricorrente, infatti, ha affrontato le prove del semestre filtro nella più che legittima convinzione che vigesse il sistema delineato dalla legge delega, dal decreto legislativo e dal D.M. 418/2025 e, quindi, che per accedere al secondo semestre del corso di laurea ambito era necessario ottenere la sufficienza in tutte e tre le prove di esame.

L'introduzione successiva di criteri diversi ha inciso direttamente sulla loro posizione comparativa, alterando l'esito della selezione: se parte ricorrente avesse conosciuto *ex ante* le regole poi introdotte dal D.M. n. 1115/2025, avrebbe potuto orientare diversamente la propria strategia di preparazione e di svolgimento delle prove, calibrando il livello di rischio, la distribuzione dello sforzo tra i diversi insegnamenti e, più in generale, la propria condotta in funzione dell'effettivo meccanismo di accesso alla graduatoria.

Nello specifico, essa ben avrebbero **potuto concentrarsi solo nello studio di una o al massimo due materie al fine di entrare in graduatoria e poi recuperare i debiti formativi attraverso i meccanismi introdotti dall'amministrazione (OFA), anziché, come invece avvenuto, tentare di ottenere la sufficienza simultanea in tutte e tre le materie.**

Gli effetti distorsivi del D.M. 1115/25, è bene chiarirlo, non sono mitigati dal sistema "a sezioni" e dai punteggi bonus ad essi attribuiti. Come anticipato, invero, il decreto in esame ha suddiviso la graduatoria, che avrebbe dovuto essere unica e nazionale, in ben 9 **sezioni autonome**, nelle quali i candidati vengono collocati "*secondo l'ordine decrescente ottenuto dalla somma di un punteggio fisso (600 / 500 / 400 / 300 / 200 / 100 punti) e del punteggio conseguito*".

La collocazione, infatti, in una fascia di graduatoria rispetto ad un'altra è sempre frutto del punteggio ottenuto durante le due sessioni d'esame regolamentate dalle "vecchie" regole.

Di conseguenza, se i candidati fossero stati a conoscenza dell'attribuzione di un ulteriore punteggio premiale così incidente in graduatoria (100 punti di scarto tra una sezione e l'altra), ben avrebbero potuto ulteriormente parametrare la propria performance in ragione di ciò.

Parte ricorrente, quindi, avrebbe potuto concentrarsi sullo studio di due materie, tentando così di ottenere la sufficienza nelle stesse, necessaria per essere collocata nella quinta sezione della graduatoria, godere di 300 punti aggiuntivi e della matematica immatricolazione.

Nulla di tutto ciò, invece, è potuto avvenire nel caso di specie, avendo l'Amministrazione illegittimamente trasformato l'intera struttura del modello di selezione in aperta violazione di quanto previsto dalla legge delega e dal decreto legislativo n. 71/2025.

La modifica arbitrariamente attuata dall'Amministrazione, del resto, non può essere giustificata neanche sulla base del fatto che il D.M. n. 1115/2025 è stato adottato dal MUR con l'esplicita finalità di assicurare la "copertura integrale di tutti i posti disponibili", così come si evince dalle premesse di tale provvedimento.

Anche a voler ritenere, infatti, che tale obiettivo sia stato effettivamente perseguito dall'Amministrazione, esso non è comunque idoneo a giustificare – né potrebbe mai farlo – la violazione di disposizioni di rango primario, a cui il decreto ministeriale, in quanto fonte secondaria, è gerarchicamente subordinato ed è tenuto a conformarsi, senza possibilità di deroga.

Esigenze organizzative o di carattere pratico, seppur meritevoli, non possono di certo legittimare l'adozione di atti amministrativi *contra legem* né, tantomeno, consentire la violazione dei criteri direttivi fissati dal legislatore delegante.

Peraltro, la stessa finalità della "integrale copertura dei posti disponibili", invocata dal MUR a fondamento del D.M. 1115 impugnato, **risulta smentita e contraddetta dalle previsioni contenute nel decreto stesso.**

Ci si riferisce, in particolare, ai punti 13 e 15 dell'Allegato 1, i quali stabiliscono, rispettivamente, che "*la graduatoria afferente a ciascun corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, e medicina veterinaria è pubblicata nel sito riservato in data 28 gennaio 2026*" e che "**gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo**".

Per effetto di tali disposizioni, pertanto, alla chiusura della graduatoria non è previsto alcun ulteriore scorrimento, con la conseguenza che i posti rimasti vacanti non sono stati ridistribuiti in favore dei candidati utilmente collocati nella stessa, essendo destinati a finalità del tutto diverse e ulteriori.

Un simile meccanismo, allora, impedisce in radice il pieno utilizzo del contingente messo a bando, vanificando proprio quell'obiettivo di saturazione dei posti che il MUR ha dichiarato di voler perseguire con l'adozione del D.M. 1115 in contestazione.

Sotto tale profilo, quindi, il provvedimento impugnato è illegittimo anche per contraddittorietà e per manifesta illogicità, posto che l'Amministrazione, da un lato, giustifica la radicale modifica dei criteri di ammissione al secondo semestre con l'esigenza di coprire tutti i posti disponibili e, dall'altro, adotta un sistema che, nella sua concreta articolazione, impedisce il conseguimento di tale risultato.

1.2. – L'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione, del resto, non verrebbe meno neanche nella denegata ipotesi in cui dovesse ritenersi che la modifica apportata al sistema del semestre filtro con il D.M. 1115 cit. sia in linea con i principi fissati nella legge delega.

Con l'adozione del suddetto decreto, infatti, l'Amministrazione **ha modificato radicalmente le regole di concorso cristallizzate nel bando di cui al D.M. 418/2025** e lo ha fatto **a procedura conclusa**, con conseguente violazione dei principi di autovincolo, di affidamento, del *favor participationis* e di parità di

trattamento tra i concorrenti.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia di contratti pubblici, i cui principi devono ritenersi senz'altro validi anche nell'ambito di procedure come quella di specie, infatti, *“il bando di gara e, più in generale, la lex specialis devono essere interpretati in termini strettamente letterali, con la conseguenza che le regole ivi contenute vincolano l'operato dell'Amministrazione, la quale è obbligata all'applicazione di quanto ivi previsto senza alcun margine di discrezionalità. Ciò è imposto sia dalla necessità di osservare i principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse nel corso del procedimento la modifica delle regole procedurali cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando, quale atto con cui l'amministrazione si è autovincolata. Si aggiunga a quest'ultimo specifico proposito che quando l'Amministrazione, nell'esercizio del proprio potere discrezionale decide di autovincolarsi, stabilendo come nella fattispecie regole che sono pure chiare ed inequivocabili per esercitare una determinata potestà, è tenuta a conformarsi a tali prescrizioni, con la conseguenza che risultano illegittime le determinazioni assunte in violazione dell'autovincolo”* (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. V, 3 novembre 2025, n. 3531; nello stesso senso, *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 16 maggio 2025, n.4193; Cons. Stato, sez. V, 20 agosto 2021, n. 5970; Cons. Stato, sez. VI, 2.3.2021, n. 1788).

Nel caso di specie, tuttavia, l'Amministrazione ha agito in maniera diametralmente opposta, modificando del tutto le regole contenute nel bando di concorso, con grave pregiudizio della posizione di parte ricorrente, la quale ha calibrato la propria *performance* facendo affidamento su tali disposizioni.

Di qui, l'illegittimità del D.M. 1115/2025 sotto tale ulteriore profilo.

2. Violazione e falsa applicazione della l. 2 agosto 1999, n. 264.; violazione dell'art. 97 cost.; violazione del fabbisogno individuato dalla conferenza Stato – Regioni; violazione dei principi di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell'azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà degli atti; eccesso di potere per sviamento di potere; violazione dell'art. 3 cost.; eccesso di potere per disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.

La disposizione oggi impugnata, contenuta nel punto 15 dell'Allegato 1 al D.M. n. 1115/2025, è palesemente illegittima in quanto tradisce la logica stessa del sistema di accesso programmato delineato dalla L. 264/1999 e contraddice i più consolidati principi giurisprudenziali in materia.

Il sistema del c.d. "numero chiuso" è finalizzato a contemperare il diritto allo studio con l'interesse pubblico a formare un numero di professionisti adeguato al fabbisogno del sistema, garantendo al contempo un'elevata qualità della formazione. A tal fine, l'Amministrazione determina annualmente il contingente di posti disponibili per ciascun corso di laurea. Una volta definito tale numero, sorge in capo alla stessa Amministrazione un preciso obbligo giuridico: quello di **garantire la copertura integrale di tutti i posti messi a bando, attraverso lo scorrimento della graduatoria di merito fino al suo**

esaurimento o, comunque, fino alla completa assegnazione dei posti disponibili.

Nel caso di specie, il Ministero ha violato tale obbligo. La previsione contenuta nel D.M. n. 1115/2025 secondo cui *“Gli eventuali posti residui alla data del 28 gennaio 2026 sono utilizzati dalle università per le istanze di cambio di sede per gravi motivi e per le iscrizioni ad anni successivi al primo”* determina, di fatto, una arbitraria e ingiustificata riduzione dei posti messi a concorso. Anziché assicurare che ogni posto resosi vacante venga riassegnato al successivo candidato idoneo in graduatoria, l’Amministrazione ha disposto che, a partire da una data arbitrariamente fissata, tali posti vengano “congelati” e destinati a finalità del tutto diverse e secondarie, estranee allo scopo primario della procedura selettiva, che è quella di reclutare gli studenti per l’accesso al primo anno di corso.

Se l’Amministrazione avesse correttamente proseguito con gli scorrimenti, l’odierna parte ricorrente avrebbe potuto immatricolarsi presso l’Ateneo Napoli Federico II indicato tra le prime scelte, invece che presso l’Ateneo Tor Vergata - Tirana.

Nello specifico, infatti, all’Università Napoli Federico II residuano ancora ben 17 posti vacanti!

L’operato ministeriale vanifica così le legittime aspettative dei candidati idonei e lede il principio del merito su cui l’intera procedura si fonda.

Tale *modus operandi* non è nuovo ed è già stato severamente censurato dalla giurisprudenza amministrativa. Una fattispecie del tutto identica a quella odierna, relativa alla chiusura anticipata della graduatoria disposta con D.M. n. 50/2016, è stata infatti oggetto di numerose pronunce di annullamento da parte di Codesto Ecc.mo Tribunale. In quell’occasione, il Giudice Amministrativo stabilì in modo inequivocabile che *“appaiono fondate le deduzioni dirette a contestare, in relazione al D.M. M.I.U.R. n. 50 del 2016, la chiusura degli scorrimenti della graduatoria sussistendo posti residui utilizzabili al momento dell’entrata in vigore del D.M. 50/2016; pertanto, l’amministrazione deve procedere allo scorrimento della graduatoria definitiva, seguendo l’ordine della medesima e sulla base dei punteggi conseguiti da parte dei singoli candidati e, quindi, attribuire i posti che effettivamente siano rimasti scoperti”* (cfr. *ex multis*, T.A.R. Lazio-Roma, Sez. III, 18 maggio 2017, n. 2446).

Sulla scorta di tale orientamento, divenuto granitico, il T.A.R. ha costantemente ribadito l’obbligo per l’Amministrazione di procedere *“alla verifica circa l’eventuale sussistenza di una posizione “utile” in capo agli odierni ricorrenti rispetto ai posti effettivamente rimasti scoperti, tramite scorrimento della graduatoria nazionale di merito seguendo l’ordine della medesima”* (cfr. T.A.R. Lazio-Roma, 8 aprile 2022, n. 4159, che richiama le sentenze n. 10248/2016 e n. 4458/2017).

Proprio a seguito di tali autorevoli statuizioni, per quasi un decennio il Ministero si era conformato alla *ratio* della disciplina del numero programmato, garantendo la copertura integrale dei posti. La norma oggi impugnata, invece, segna un incomprensibile e illegittima inversione di rotta, reintroducendo una prassi già giudicata contraria alla legge e ai principi di buona amministrazione.

Né può valere, a giustificazione di tale scelta, l'esigenza di definire i tempi della procedura per garantire un ordinato avvio dell'anno accademico. Come la giurisprudenza ha già chiarito, tale esigenza, seppur meritevole di tutela, è recessiva rispetto al diritto del candidato di immatricolarsi in base al proprio merito e nell'ambito dei posti disponibili. La mancata utilizzazione dei posti residui costituisce una "disfunzione dell'amministrazione" che non può e non deve ricadere sui candidati.

Destinare i posti residui a procedure diverse dallo scorrimento costituisce, infine, un palese sviamento di potere. La finalità della procedura concorsuale è selezionare i candidati per l'accesso al primo anno; utilizzare i posti non assegnati per soddisfare esigenze diverse (come i trasferimenti di anni successivi) significa alterare lo scopo della procedura per raggiungere obiettivi differenti, in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Per tutte le suesposte ragioni, la previsione impugnata è manifestamente illogica, irragionevole e illegittima, e se ne chiede l'annullamento, con il conseguente obbligo per l'Amministrazione di assegnare l'odierna parte ricorrente presso l'Ateneo di Federico II 1 ove ci sono 17 posti vacanti o presso La Sapienza Policlinico dove ci sono 14 posti vacanti, ovvero presso un altro ateneo indicato in domanda in subordine (cfr. Griglia posti vacanti).

3. – Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 cost. – disparità di trattamento – violazione dei principi di ragionevolezza e di par condicio candidatorum – violazione dell'art. 97 cost. – violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione – eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà dell'azione amministrativa – ingiustizia manifesta.

Come già detto, con il D.M. n. 1115/2025 l'Amministrazione ha alterato completamente i requisiti previsti dal legislatore prima e dal D.M. 418/2025 poi per l'inserimento nella graduatoria di merito, consentendo l'ammissione nella stessa anche coloro che non avevano conseguito la sufficienza in tutte e tre le materie di cui al semestre filtro.

In base a tale nuovo assetto, pertanto, sono stati ammessi in graduatoria tutti i candidati, indipendentemente dal conseguimento della sufficienza in ciascuna delle tre prove, riconoscendo così un valore selettivo a ogni punteggio ottenuto, anche se inferiore alla soglia della sufficienza.

Di fronte a un mutamento così radicale del sistema, l'Amministrazione aveva il dovere, in ossequio ai principi di eguaglianza ex art. 3 Cost. e di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost., di adeguare tutte le regole procedurali al nuovo contesto e, quindi, di considerare i voti inferiori al 18 anche nella formazione del punteggio finale utile per l'inserimento nella graduatoria di merito.

Nella fattispecie, invece, le cose sono andate nel senso diametralmente opposto.

L'Amministrazione, infatti, pur avendo formalmente previsto l'inserimento in graduatoria a prescindere dal raggiungimento della soglia minima di 18/30 nelle singole prove, in sede di determinazione del punteggio finale utile per l'inserimento in graduatoria ha preso in considerazione esclusivamente i voti pari o

superiori a 18/30, escludendo dal relativo calcolo quelli inferiori a tale soglia.

Come si evince dall'art. 1, comma 1, del suddetto D.M. 1115, infatti, la graduatoria di merito della selezione per cui è causa è stata suddivisa in nove sezioni: (i) le prime quattro sezioni ricomprendono gli studenti che hanno conseguito tre voti pari o superiori a 18/30, differenziandosi esclusivamente in base al numero di voti rifiutati al primo appello; (ii) le sezioni 5 e 6 riguardano gli studenti che hanno conseguito solo due voti pari o superiori a 18/30; (iii) le sezioni 7 – 9 riguardano, invece, gli studenti che hanno conseguito una o due sufficienze.

Ai sensi del successivo comma 4, poi, gli studenti che non hanno conseguito la sufficienza in tutti gli esami di profitto sono collocati nelle graduatorie di merito nazionali secondo l'ordine ottenuto dalla somma di un coefficiente decrescente e il punteggio conseguito o nei due esami – ovvero nell'unico esame – in cui hanno ottenuto la sufficienza, confermando così che, ai fini del posizionamento, rilevano esclusivamente i voti sufficienti.

Un simile modo di procedere, tuttavia, è illogico, contraddittorio e lesivo dei principi di parità di trattamento e ragionevolezza.

Ed infatti, **una volta che il Decreto Ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 ha espressamente previsto l'inserimento in graduatoria anche di quei candidati che hanno conseguito delle insufficienze nelle prove di esame, tali voti devono necessariamente essere presi in considerazione ai fini della determinazione del punteggio complessivo e della collocazione in graduatoria, determinandosi in caso contrario non solo un'irragionevole scissione tra la fase di ammissione alla graduatoria e la fase di attribuzione del punteggio, ma anche una reintroduzione surrettizia di un criterio selettivo non più previsto dalla disciplina vigente, con conseguente alterazione della posizione dei candidati in graduatoria.**

Il che è proprio quello che è avvenuto nella vicenda per cui è causa.

I candidati che hanno conseguito un punteggio di 18, 17 e 17 (presentando, dunque, una preparazione complessivamente omogenea e prossima alla soglia di sufficienza in tutte le materie) sono risultati penalizzati rispetto ai candidati che hanno ottenuto, ad esempio, i voti di 20, 12 e 12: essendo stati, invero, computati soltanto i voti pari o superiori a 18, nel primo caso è stato valorizzato esclusivamente il punteggio di 18, con esclusione dei due 17, mentre nel secondo caso, è stato preso in considerazione soltanto il voto di 20, con conseguente posizionamento più alto in graduatoria, nonostante le due gravi insufficienze.

Di conseguenza, i candidati con una preparazione complessivamente più elevata ($18+17+17 = 52$) sono stati collocati in posizione peggiore rispetto a chi ha dimostrato una preparazione inferiore, conseguendo gravi insufficienze in due prove ($20+12+12 = 44$).

Nella stessa situazione, d'altra parte, si è ritrovato anche parte ricorrente, la quale, pur avendo

conseguito un punteggio di 20.4 (in chimica), 15.2 (in fisica) e 14.9 (in biologia), dimostrando così di possedere una preparazione assolutamente prossima alla soglia di sufficienza in tutte le materie (per un totale di 50.5), è risultato collocata in posizione deteriore rispetto a quei candidati che hanno ottenuto una sufficienza poco più alta, ma due insufficienze molto più gravi della sua (ad esempio 28, 7, 7=42), con evidente violazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.

Come più volte ribadito anche dalla Corte Costituzionale, invero, “il diritto allo studio comporta non solo il diritto di tutti di accedere gratuitamente alla istruzione inferiore, ma altresì quello – in un sistema in cui “la scuola è aperta a tutti” (art. 34, primo comma, della Costituzione) – di accedere, in base alle proprie capacità e ai propri meriti, ai “gradi più alti degli studi” (art. 34, terzo comma): espressione, quest’ultima, in cui deve ritenersi incluso ogni livello e ogni ambito di formazione previsti dall’ordinamento” sicché “il legislatore [...] può regolare l’accesso agli studi, anche orientandolo e variamente incentivandolo o limitandolo in relazione a requisiti di capacità e di merito, sempre in condizioni di eguaglianza, e anche in vista di obiettivi di utilità sociale” (cfr. Corte costituzionale, sentenza 29.5.2002, n. 219; ma v. anche sentenza 19.3.2021, n. 42).

Ne deriva che anche quando l’Amministrazione interviene a modificare in itinere “le regole del gioco”, come di fatto è accaduto nel caso di specie, non può farlo in modo irragionevole e tale da ledere le posizioni giuridiche dei soggetti che sono destinatari dell’azione amministrativa.

L’operato qui contestato, invece, ha determinato non solo un’ingiusta disuguaglianza tra i candidati, ma ha anche leso il legittimo affidamento riposto dagli stessi affinché la procedura venisse espletata nel rispetto dei principi che governano l’intera materia.

Il modus operandi dell’Amministrazione ha, infatti, creato un sistema intrinsecamente contraddittorio: da un lato ha consentito l’ingresso in graduatoria anche ai candidati con insufficienze; dall’altro ha neutralizzato quelle medesime insufficienze nella determinazione del punteggio utile ai fini del posizionamento, alterando la comparazione tra candidati e determinando un’evidente disparità di trattamento.

Di qui, l’illegittimità dell’azione amministrativa anche sotto questo profilo.

4. – Illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025. Illegittimità derivata del D.M. n. 415/2025. Violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.

La disciplina introdotta dal d.lgs. n. 71/2025 e, in via attuativa, dal D.M. n. 415/2025 è illegittima anche per un ulteriore motivo: all’art. 8 infatti si esclude dall’applicazione della riforma le università non statali e i corsi di laurea erogati in lingua inglese. Tale previsione è viziata da illegittimità costituzionale per eccesso di delega (art. 76 Cost.). La legge delega n. 26/2025, infatti, non autorizzava in alcun modo il Governo a operare una simile differenziazione, ma mirava a una revisione organica e unitaria del sistema di accesso.

Invece, per effetto di tali previsioni nel corrente a.a. 2025/2026 **vi è la coesistenza di tre differenti modelli**

di accesso: *(i)* il semestre filtro per i corsi in lingua italiana presso le università statali; *(ii)* il tradizionale test di ingresso per le università non statali; *(iii)* il test IMAT per i corsi in lingua inglese.

Ebbene, una simile tripartizione è del tutto illegittima, **non essendoci nella legge delega n. 26/2025 una qualsivoglia previsione in tal senso.**

La legge delega, invero, non autorizza affatto un'applicazione differenziata della riforma in funzione della natura dell'Ateneo o della lingua del corso di laurea né, del resto, avrebbe potuto farlo, avendo la stessa il primario obiettivo di adottare una riforma unitaria, funzionale soprattutto al "potenziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN) in termini di numero di medici" e, quindi, al soddisfacimento del fabbisogno di personale sanitario individuato in sede di Conferenza Stato-Regioni.

A fronte di ciò e del fatto che il fabbisogno del SSN viene colmato **anche attraverso l'offerta formativa delle Università non statali legalmente riconosciute**, la quale è espressamente inclusa nei decreti ministeriali di quantificazione dei posti, non avrebbe avuto alcun senso escludere tali enti dalla riforma.

Sul punto, invero, si consideri che con riguardo ai posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026, nel D.M. 600 del 7 agosto 2025 su un totale di 20.864 posti banditi (a fronte di un fabbisogno di medici stimato in 20.247 unità) **ben 4.004 posti provengono dalle Università private**. Tale numero di posti, a ben vedere, è proprio quello che consente all'offerta formativa di eguagliare il fabbisogno di professionalità.

Posto allora che l'offerta formativa delle università private così come quella dei corsi in lingua inglese concorre, al pari di quella degli Atenei statali, al soddisfacimento del fabbisogno del SSN e posto che tutti i suddetti percorsi formativi conducono al conseguimento del medesimo titolo accademico e della medesima abilitazione professionale, tali enti devono tutti **sottostare alle medesime modalità di accesso di quelle statali.**

Ragionando diversamente (come ha fatto il legislatore delegato prima e l'Amministrazione poi), si dovrebbe ritenere che i medici formati presso le università non statali non rilevino ai fini della programmazione sanitaria nazionale, con evidente compromissione del diritto alla salute (art. 32 Cost.) e del diritto allo studio. Il che non può certamente ammettersi.

Ne consegue che il legislatore delegato ha adottato un sistema che, oltre a essere illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost., è anche del tutto irragionevole, introducendo una ingiustificata disparità di trattamento, in contrasto con l'art. 3 Cost., tra studenti che aspirano alla medesima qualifica professionale, fondata esclusivamente sulla natura pubblica o privata dell'Ateneo o sulla lingua di erogazione del corso.

Né, d'altra parte, l'illogicità della scelta del legislatore delegato può essere superata sulla base delle argomentazioni addotte nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 71/2025.

In tale atto, invero, è riportato espressamente che "*l'esclusione in sede di prima applicazione delle università non statali legalmente riconosciute, cui continuano ad applicarsi le modalità di accesso previste*

dalla normativa vigente, discende da una **ragione pratica**, ovvero dal fatto che **talune di tali università hanno già avviato le procedure di selezione mediante l'espletamento dei test di ingresso**".

Di analogo tenore è l'argomentazione relativa ai corsi di lingua inglese, rispetto ai quali è evidenziato che l'esclusione dei corsi in lingua inglese sarebbe giustificata dalla necessità di "*preservare la specificità delle modalità di erogazione dell'offerta formativa in lingua inglese, garantendo, al contempo, la tempestiva attuazione della legge di delega in tempo utile prima dell'avvio del prossimo anno accademico*".

Ora, tali considerazioni di carattere "pratico" non possono certamente giustificare né l'adozione di misure non previste dalla legge delega né, tantomeno, la violazione dei principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza.

La verità è che non sussistono ragioni oggettive, né sul piano sistematico né su quello funzionale, che possano legittimare la differenziazione delle modalità di accesso a corsi di laurea che conducono al medesimo titolo professionale.

Di qui l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, per violazione dei richiamati parametri costituzionali, per violazione della legge delega n. 26/2025 e degli artt. 3, 34 e 97 Cost., con conseguente illegittimità derivata del D.M. n. 415/2025.

Alla luce delle considerazioni già indicate si chiede a codesto Ecc.mo Giudice, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sopraesposte, previa sospensione, voglia sollevare le stesse dinanzi la Corte Costituzionale affinché questa accerti il contrasto tra l'art. 8, comma 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025, la legge delega n. 26/2025 e gli artt. 3, 34, 76 e 97 della Costituzione, dichiarandone la conseguente illegittimità costituzionale.

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* risulta ampiamente comprovato dalle argomentazioni svolte nei motivi di ricorso, dalle quali emerge come la procedura selettiva sia stata inficiata da plurime e rilevanti illegittimità.

Sotto il profilo del *periculum in mora*, si evidenzia che le attività didattiche relative all'anno accademico 2025/2026 avranno inizio nel mese di marzo e che la graduatoria impugnata è destinata a produrre effetti immediati e irreversibili sul percorso universitario di parte ricorrente. In assenza di un tempestivo intervento cautelare, infatti, gli effetti degli atti impugnati si consoliderebbero nel tempo, rendendo di fatto *inutiliter data* una eventuale pronuncia di accoglimento nel merito.

Il pregiudizio appare tanto più evidente ove si consideri che le irregolarità verificatesi nello svolgimento delle prove hanno inciso direttamente sul punteggio attribuito a parte ricorrente e sulla sua collocazione nella graduatoria nazionale, determinando una posizione peggiore rispetto a quella che la stessa avrebbe conseguito in assenza delle illegittimità dedotte.

Per contro, l'adozione di idonee misure cautelari non arrecherebbe alcun pregiudizio alle Amministrazioni resistenti né al regolare svolgimento delle attività didattiche. È noto, infatti, che per il primo anno del corso

di laurea le attività formative si svolgono prevalentemente mediante lezioni frontali, senza particolari limitazioni strutturali connesse alla capienza delle strutture universitarie.

Alla luce di quanto sopra esposto, si chiede a codesto Ecc.mo TAR di adottare ogni più opportuna misura cautelare idonea a sospendere gli effetti degli atti impugnati e a preservare la posizione di parte ricorrente nella procedura selettiva, nelle more della definizione del presente giudizio.

Donde la richiesta ammissione in soprannumero e con riserva al corso di laurea ambito.

IN VIA ISTRUTTORIA

Parte ricorrente ha inoltrato in data 19 gennaio 2026 formale richiesta di accesso agli atti alle Amministrazioni resistenti con la quale ha richiesto i seguenti documenti:

1. Copia dei verbali d'aula dell'odierna parte istante redatti durante la prova tenutasi il 20 novembre 2025 e il 10 dicembre 2025 presso l'Ateneo di Napoli - Luigi Vanvitelli;
2. Copia dei verbali attestanti le modalità di correzione delle prove del 20 novembre e 10 dicembre 2025 da parte della Commissione esaminatrice con riguardo alle prove della parte istante;
3. Copia dei verbali e della griglia di correzione delle prove dell'odierna parte istante sia del Cineca che della correzione fatta in sede dalla commissione di Ateneo per le domande a completamento;
4. Copia dei verbali e/o documenti attestanti l'adozione dei criteri valutativi inerenti le domande a completamento al fine di comprendere qual è l'elenco dei sinonimi per la correzione delle risposte esatte condivisi a livello nazionale;
5. Per le domande potenzialmente errate o fuorvianti: copia dei registri e degli atti di riesame, delle determinazioni di annullamento/attribuzione punteggi, della cronologia delle modifiche ai punteggi e delle relative motivazioni, nonché degli atti di autotutela eventualmente adottati.
6. Copia del questionario/fogli domande per le prove del 20 novembre e del 10 dicembre assegnati all'odierna parte istante con griglia di valutazione.

L'Ateneo ha fornito riscontro solo parziale, trasmettendo i verbali d'aula relativi all'Aula/Settore 10B (20 novembre 2025 e 10 dicembre 2025) e i verbali aulario della sede di Caserta, ma ha dichiarato di non detenere la documentazione inerente ai criteri/operazioni di correzione delle domande a completamento e ai criteri valutativi nazionali, rinviandone l'ostensione al CINECA.

Con successiva istanza di accesso agli atti, parte ricorrente ha anche chiesto le generalità dei controinteressati.

Entrambe le istanze sono rimaste prive di integrale riscontro, dunque si chiede a codesto Ecc.mo TAR di ordinare alle amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di competenza, di riscontrare le istanze in esame.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti

controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

* * *

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

- **in via preliminare**, ove non ritenuta manifestamente inammissibile ed infondata, sospendere il giudizio e, per gli effetti, rimettere gli atti alla Corte Costituzionale affinché dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 71/2025 per violazione della legge delega n. 26/2025 e per violazione degli artt. 3, 34 e 97 Cost.;
- **in via istruttoria**: disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami; ordini a parte resistente di fornire le generalità dei controinteressati nonché l'esibizione dei documenti richieste rispettivamente formulate con regolare istanza di accesso agli atti;
- **in via cautelare**, accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto, sospenda l'efficacia degli atti impugnati, e ordini al MUR di disporre conseguentemente la relativa ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo della Campania - Luigi Vanvitelli, indicato come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei in cui residuano posti disponibili;
- **nel merito**, annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto ammetta parte ricorrente al corso di laurea in Medicina e Chirurgia di cui è causa presso l'Ateneo di Napoli Federico II lo presso un Ateneo in subordine dove ci sono posti vacanti.

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Roma, 3 marzo 2026

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata